



# COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

C.A.P. 16016 - Via Rati, 66 - C.F.:80007570106 - P.I. 00845470103 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225

---

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Assunta con i poteri della Giunta Comunale)  
N° 45 del 01-06-2020

**OGGETTO: MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN  
MATERIA DI COSAP PER L'ANNO 2020**

## COPIA

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale

---

L'anno duemilaventi addì ----- uno-----del mese di --- giugno--- alle ore --- 15:00 --- nella Residenza Comunale, per la trattazione degli argomenti di cui all'Ordine del Giorno, si è riunito riunito IN MODALITA' TELEMATICA COME CONSENTITO DALL'ART. 73, COMMA 1 , DEL D. L. N. 18 DEL 17/03/2020 il Commissario Straordinario CORSARO RAFFAELLA.

Partecipa alla seduta IN MODALITA' TELEMATICA il Segretario Comunale  
CERISOLA ISABELLA.



# COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN MATERIA DI COSAP PER L'ANNO 2020**

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, con il quale la Dott.ssa Raffaella Corsaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari;

**PREMESSO** che l'emergenza epidemiologica in corso ha causato gravi danni all'economia cittadina;

**PRESO ATTO** di tale situazione, l'Amministrazione comunale intende definire indirizzi e misure che possano consentire alle imprese di calmierare l'effetto negativo che questa emergenza sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale e di agevolare la ripresa delle attività;

**CONSIDERATO** in particolare che in previsione della stagione estiva per i pubblici esercizi e/o gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o attività assimilate, occorre prevedere adeguati spazi di distanziamento sociale;

**DATO ATTO** che le misure definite dal Comune, raccogliendo anche indicazioni e sollecitazioni pervenute dal confronto con le Associazioni di categoria, si integreranno con quanto disposto dal Governo con il Decreto Legge 34/2020 denominato "Rilancio Italia";

**VISTO** in particolare l'art. 181 del D.L. 34/20 che reca: "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio 1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola

planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 5. .... Omissis”

VISTA in proposito la nota Ifel Prot. n. 41/VSG/sd che chiarisce quanto segue:

- L'esonero dal pagamento Tosap e Cosap è previsto per il periodo che decorre dal 1 maggio al 31 ottobre 2020;
- Sono destinatarie dell'esonero dal pagamento, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, vale a dire:
  - a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  - b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  - c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  - d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
- Il regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse è semplificato dall'introduzione – per un periodo transitorio che va dal 1 maggio al 31 ottobre p.v. – di una procedura “speciale” che ritiene sufficiente, per l'emanazione del provvedimento finale, di una semplice domanda, per via telematica, all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR 160/2010 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR N. 642/1972 sia sulla domanda che sul provvedimento finale concessorio.

RAVVISATA l'opportunità di agevolare i gestori di pubblici esercizi e/o attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o assimilate nell'osservanza scrupolosa delle prescrizioni previste dalla normativa consentendo loro in particolare di utilizzare temporaneamente per il solo anno 2020 porzioni di suolo pubblico ulteriori rispetto a quelle già occupate mediante regolare Concessione C.O.S.A.P. in modo tale che sia garantita la distanza interpersonale tra gli avventori, distanziando adeguatamente i tavoli e le sedute per rispettare le prescrizioni;

RITENUTO necessario fornire ai Servizi Comunali competenti adeguate linee di indirizzo per la definizione, nell'attuale contingenza, degli spazi dei pubblici esercizi e/o attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o assimilate e per la definizione di un sistema operativo-gestionale – in coerenza con il nuovo dettato normativo – in grado di semplificare la procedura amministrativa in essere e rispondere alle finalità socioeconomiche della disposizione normativa nella sua immediata applicazione;

RITENUTO quindi di stabilire:

- 1) la possibilità di aumentare gratuitamente lo spazio di occupazione di suolo pubblico per imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991 titolari di una concessione Cosap fino ad un massimo del 30% (trenta) dell'occupazione già autorizzata e per imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991 non titolari di una concessione Cosap fino ad un massimo di 15 (quindici) mq, compatibilmente all'esistenza di spazi pubblici occupabili, per permettere in generale di rispettare le misure contenitive del contagio e di recuperare per i pubblici esercizi, nel maggiore spazio di occupazione, posti a sedere analoghi a quelli che gli stessi avevano a disposizione all'interno e nelle tradizionali aree di occupazione esterna in fase precedente all'insorgere dell'emergenza sanitaria;
- 2) che le occupazioni aggiuntive funzionali a dare nuovi spazi su area pubblica alle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, siano da classificare come funzionali alla costruzione delle migliori condizioni di sicurezza in attuazione delle disposizioni emanate in materia di emergenza sanitaria COVID-19 e relativi Protocollo d'Intesa;
- 3) che le nuove occupazioni e/o quelle aggiuntive abbiano carattere di temporaneità solo fino al 31 ottobre 2020;
- 4) che restano ferme le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi comprese le posizioni di altre attività e/o soggetti limitrofi agli spazi richiesti (superabili mediante nulla osta – consenso espresso);
- 5) che il provvedimento concessorio sia rilasciato accettando una semplice domanda con allegata una planimetria dell'area richiesta ed un'autocertificazione dei richiedenti attestante stati di fatto e condizioni necessari al rilascio dell'atto stesso.

DATO ATTO che in ogni caso i gestori degli esercizi in questione - pubblici esercizi e/o attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o assimilate - saranno tenuti e, quindi, direttamente responsabili della perfetta osservanza delle misure di riferimento atte a tutelare la salute pubblica;

DATO ATTO CHE:

- le esenzioni e riduzioni di cui sopra comportano una minore entrata stimabile in € 30.000,00 rispetto al dato previsionale inserito nel bilancio e piano esecutivo di gestione 2020/2022, al titolo 3 "entrate extratributarie", tipologia 100 "vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", categoria 3 "proventi derivanti dalla gestione dei beni", che sarà compensata con i fondi a ristoro di cui all'art. 181 del D.L. 34/20;

VISTI:

- il DPCM 11.03.2020 ed in particolare l'art. 1, comma 6);
- il Decreto Legge 17.03.2020, n. 18;
- il DPCM 22.03.2020 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lett. a);
- il Decreto Legge 25.03.2020, n. 19 ed in particolare l'art. 1, lett. s);
- il DPCM 26.04.2020;
- l'Ordinanza Presidente della Giunta regionale Liguria n. 22 del 26 aprile 2020;
- l'Ordinanza Presidente della Giunta regionale Liguria n. 28 del 10 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 34/2020;

VISTO il regolamento per l'occupazione suolo pubblico vigente;

DELIBERA

1 - di richiamare integralmente le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2 - di adottare le seguenti linee di indirizzo per la definizione degli spazi per l'attività all'aperto dei pubblici esercizi e/o attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o assimilate:

a) i gestori delle attività in oggetto potranno richiedere l'autorizzazione per l'occupazione in via temporanea e provvisoria di una superficie di suolo pubblico attualmente non già in concessione, anche non contigua al proprio esercizio, per collocazione di dehors, tavoli, sedie ed arredi comunque denominati, per un massimo del 30% (trenta) dell'occupazione già autorizzata o per un massimo di 15 mq (quindici) se trattasi di nuova occupazione, compatibilmente all'esistenza di spazi pubblici occupabili, comunque fino al 31.10.2020, senza costi aggiuntivi, allo scopo di distanziare i tavoli e le sedute per rispettare le prescrizioni e mantenere la distanza di sicurezza interpersonale favorendo così il servizio all'aperto;

b) l'autorizzazione in oggetto sarà strettamente correlata alla situazione emergenziale e potrà, quindi, essere rilasciata esclusivamente per dimostrate finalità di agevolazione e salvaguardia della salute e sicurezza pubbliche conseguenti all'emergenza COVID-19, e, come tale, costituirà assentimento derogatorio ed eccezionale, oltre che provvisorio, ai Regolamenti Cosap e di Polizia Urbana vigenti;

c) l'autorizzazione temporanea e provvisoria all'occupazione della superficie potrà essere assentita previa verifica di compatibilità e non confliggenza con le necessarie esigenze di salute e sicurezza, con la viabilità ed il transito pubblici e/o con posizioni di altri esercizi e/o attività e/o soggetti limitrofi, nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti, fatti salvi comunque i diritti di terzi;

d) l'istanza potrà essere presentata esclusivamente mediante modulo predisposto dal competente ufficio (Allegato A) ed alle condizioni e prescrizioni di cui ai punti precedenti;

e) l'Ufficio potrà assentire superfici aggiuntive anche di misura minore rispetto a quella oggetto di istanza in compatibilità con lo stato dei luoghi, con le parallele misure di tutela e norme regolatorie di inerenza;

f) di assentire l'occupazione a prescindere dal sopralluogo della polizia Municipale, che potrà avvenire in fase di controllo;

3. che i pagamenti già effettuati relativamente alle occupazioni di suolo già rilasciate e che beneficiano delle riduzioni ed esenzioni previste dall'art. 181 del D.L. 34/2020 per il periodo 1 maggio 2020 – 31 ottobre 2020 potranno essere rimborsati o compensati con altri debiti che il contribuente ha nei confronti dell'Ente compreso il canone occupazione suolo per l'anno 2021;

4. di dare atto che tali minori entrate stimate in € 30.000,00 dovrebbero trovare copertura nel fondo a ristoro appositamente istituito dall'art. 181 del D.L. 34/20;

5. di pubblicare apposito avviso sul sito internet dell'Ente per sette giorni al fine di darne ampia diffusione tra gli esercenti e consentire agli stessi di presentare la domanda (Allegato A) e all'Amministrazione di verificare la situazione complessiva delle richieste rispetto agli spazi concedibili;



Viene posta in esame la proposta avente ad oggetto:

**MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN MATERIA DI COSAP  
PER L'ANNO 2020**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

**DELIBERA**

1. di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto:

**MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN MATERIA DI COSAP  
PER L'ANNO 2020**

Indi, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

---

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Commissario**  
F.to CORSARO RAFFAELLA

**Il Segretario Comunale**  
F.to CERISOLA ISABELLA

---

Affissa all'Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale

Cogoleto, \_\_\_\_\_

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all'albo Pretorio in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
F.to CERISOLA ISABELLA

---

### **IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

**Il Segretario Comunale**  
F.to CERISOLA ISABELLA

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cogoleto, \_\_\_\_\_

**L'incaricato**

